

N. R.G. 2023/2093



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE

Nel procedimento iscritto al n. r.g. **2093/2023** promosso da:

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv. MASSIMO
TERRACINA

ATTORE/I

contro

██████████ (C.F. ██████████), con il patrocinio dell'avv.
TANIA BILANCIONI

CONVENUTO/I

Il Giudice relatore delegato dott.ssa Elena Orlandi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza dello 08/02/2024,
letti gli atti ed esaminati i documenti,
sentite personalmente le parti,
pronuncia la seguente

ORDINANZA

Rilevato che:

- dopo l'iscrizione a ruolo della presente causa di separazione, ove entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito, veniva instaurato un procedimento innanzi al Tribunale dei Minorenni su impulso del Pubblico Ministero, che rilevava una situazione di grave pregiudizio per la figlia minore delle parti ██████████, nata in data ██████████;
- dalle risultanze processuali, emerge come il ██████████ sia stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, sig.ra ██████████, e dell'allontanamento dalla casa familiare, sita a Cervia (RA), ██████████, con ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Ravenna in data 19.01.2023 in ragione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia e del rischio di reiterazione delle condotte delittuose;
- in particolare, dall'ordinanza applicativa della misura cautelare, risulta come il ricorrente abbia reiteratamente posto in essere condotte minacciose, persecutorie e aggressive nei confronti della sig.ra ██████████, anche alla presenza della figlia minore;
- nel corso del procedimento penale a carico del ricorrente per il reato di maltrattamenti, il Tribunale di Ravenna, su richiesta del Pubblico Ministero, ha emesso in data 13.07.2023 ordinanza ai sensi

dell'art. 282 *bis*, terzo comma, c.p.p., ingiungendo al [REDACTED] il pagamento di un assegno periodico di mantenimento a favore della moglie e della figlia minore pari ad euro 350,00 mensili, disponendone il versamento diretto alla convenuta da parte della società datrice di lavoro del ricorrente, [REDACTED];

- i Servizi Sociali, nella relazione depositata in data 15.11.2023 nel procedimento pendente innanzi al Tribunale dei Minorenni, hanno effettuato le seguenti valutazioni conclusive: *“(d)a quanto emerso nell’ambito dell’indagine svolta e degli interventi finora avviati a favore della minore e del suo nucleo familiare, le condizioni di vita della minore, la situazione di elevata conflittualità genitoriale nonché le gravi condotte riferite reciprocamente dall’uno e dall’altro genitore (uso di alcool, pressioni psicologiche, trascuratezza etc.) preoccupano fortemente il servizio sociale scrivente che ritiene la minore esposta a rischio di pregiudizio ed eccessivamente coinvolta nelle dinamiche disfunzionali dei genitori. Un esempio ne è la discontinuità verificatasi negli ultimi mesi nelle frequentazioni padre-figlia e nonni-nipote, ad oggi ripresa ma sempre subordinata agli umori dell’uno o dell’altro genitore.*

Inoltre, nell’ambito dell’intervento educativo avviato sono state osservate dall’operatrice o riferite direttamente dalla minore diverse criticità legate alle modalità di comunicazione tra lei e i genitori (ad es. offese che il padre rivolgerebbe alla madre parlando di lei alla figlia o dialoghi con la madre con contenuti inappropriati per la sua età) e alla gestione della routine quotidiana materna (ad es. la minore che spesso pranza da sola, che non viene sufficientemente seguita e monitorata nello svolgimento dei compiti e nella preparazione del materiale scolastico, oltre ad un’eccessiva confusione nella sua cameretta con conseguente difficoltà nel potersi ritagliare uno spazio davvero proprio).

Le figure genitoriali necessitano di essere indirizzate e supportate nello svolgimento del loro ruolo genitoriale, richiamate all’assoluta necessità di evitare di esporre la propria figlia ad ulteriori situazioni pregiudizievoli proprio per tutelarne un sano sviluppo psico-affettivo”;

- parte convenuta ha chiesto l’adozione di provvedimenti provvisori urgenti ed ha insistito per l’ammissione delle istanze istruttorie formulate agli atti mentre parte ricorrente, che non ha depositato le memorie *ex art. 473-bis.17 c.p.c.*, ha insistito per la prosecuzione del monitoraggio e dell’indagine già iniziati dai Servizi Sociali e affinché sia disposta una CTU sulle capacità genitoriali,

Ritenuto che:

- sia competente il Tribunale ordinario anche sul procedimento instaurato innanzi al Tribunale dei Minorenni ai sensi di quanto disposto dall’art. 38 disp. att. c.p.c., nella più recente formulazione;

- debbano essere assunti provvedimenti temporanei ed urgenti ai sensi dell’art. dell’art. 473-*bis*.22 c.p.c.;

- i coniugi debbano essere autorizzati a vivere separati;

- sia necessario, alla luce della grave conflittualità esistente tra le parti, delle condotte di aggressione e sopraffazione del ricorrente censurate nell’ordinanza applicativa della misura cautelare emessa nei confronti del sig. [REDACTED], della sussistenza di criticità nell’assolvimento dei doveri genitoriali da parte di entrambe le parti e del rischio di un serio pregiudizio per l’equilibrio psico-fisico e la crescita

della minore, come emergente in particolare dalla relazione dei Servizi Sociali agli atti, nominare un curatore speciale ai sensi dell'art. 473-bis.8, lett. c), c.p.c. che rappresenti processualmente il minore;

- sia opportuno nominare il medesimo curatore speciale già nominato nell'ambito del procedimento pendente innanzi al Tribunale dei Minorenni, ovvero l'avv. ██████████ del foro di Ravenna;

- alla stregua degli elementi sopra evidenziati, debba essere disposto l'affidamento della minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti affinché monitorino il benessere psico-fisico e le condizioni emotive e psicologiche della minore, fornendo il necessario supporto sul piano educativo, scolastico e formativo, attuino tutti gli interventi ritenuti necessari e opportuni sul piano sanitario, sociale, educativo e psicologico nell'interesse della minore, con facoltà di proseguire gli interventi domiciliari, valutino l'adeguatezza del contesto abitativo in cui la minore è collocata, verifichino le capacità genitoriali delle parti e la loro idoneità e adeguatezza ad accudire ed educare la figlia minore, supportino entrambi i genitori nello svolgimento dei loro compiti genitoriali, suggerendo percorsi di sostegno alla genitorialità volti all'acquisizione di una maggiore consapevolezza in tale ruolo ed ad incrementare le capacità genitoriali e prescrivano ad entrambi i genitori di sottoporsi a valutazione e percorsi del centro di salute mentale e del Sert, alla luce delle rispettive denunce di abuso di alcol e di consumo di sostanze stupefacenti;

- allo stato, la minore debba rimanere collocata presso la madre e che l'esercizio del diritto-dovere di visita paterno debba avvenire in modalità protetta, alla presenza di un operatore dei servizi sociali;

- per quanto riguarda l'assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. richiesto dalla sig.ra ██████████, considerato che entrambe le parti hanno formulato domanda di addebito della separazione e che tali domande dovranno essere valutate all'esito del processo sulla base delle risultanze istruttorie, tenuto conto dell'oggettivo divario reddituale emergente dalle dichiarazioni dei redditi, del presumibile svolgimento di lavori in nero da parte del ricorrente in forza di quanto dal medesimo dichiarato nell'atto di denuncia querela presentato in data 16.01.2023, della circostanza che il medesimo attualmente vive a casa dei genitori e che non deve pertanto sostenere costi di locazione, nonché, altresì, della capacità al lavoro della convenuta che lavora nella stagione estiva come aiuto-cuoca e che, verosimilmente, potrebbe trovare un'occupazione siffatta anche nei restanti periodi dell'anno, di porre a carico del sig. ██████████ un contributo mensile al mantenimento della moglie pari ad euro 80,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat;

- per quanto riguarda il mantenimento a favore della figlia, tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 337 *ter*, quarto comma, c.c., e in particolare, del collocamento della minore presso la madre, del divario reddituale tra le parti e delle attuali esigenze della figlia che non ha ancora compiuto nove anni e che frequenta la scuola elementare, di porre a carico del sig. ██████████ un assegno mensile pari ad euro 300,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, oltre al 50 % delle spese straordinarie, come individuate nel Protocollo del Tribunale di Ravenna in materia familiare sottoscritto in data 16.07.2015;

- non possa essere disposto, come richiesto dalla convenuta, l'ordine alla società datrice di lavoro di corrispondere l'assegno di mantenimento a carico del ricorrente per moglie e figlia direttamente alla prima in quanto l'art. 473-bis.37 c.p.c., attualmente vigente a seguito dell'introduzione della c.d. riforma Cartabia, ha previsto, in caso di inadempimento alla corresponsione periodica di un assegno di mantenimento, un procedimento di natura stragiudiziale attivabile senza l'intervento giudiziale, di

talché, in caso di mancato pagamento da parte del sig. [REDACTED], la sig.ra [REDACTED] dovrà seguire tale procedura;

- stante la collocazione della minore presso la madre, l'assegno unico e universale per la figlia debba essere percepito in via esclusiva dalla sig.ra [REDACTED];

- per quanto concerne le istanze istruttorie formulate da parte convenuta, debba essere ammessa la prova per testi richiesta nella memoria *ex art. 473-bis.17*, secondo comma, c.p.c., limitatamente ai capitoli nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12, con esclusione del capitolo n. 9 in quanto valutativo, con i due testi ivi indicati;

- ritenuto che, all'esito dell'assunzione delle prove testimoniali e del monitoraggio svolto dai Servizi Sociali affidatari, verosimilmente la causa potrà essere decisa nel corso del 2025,

P.Q.M.

Il Giudice relatore delegato, visto l'art. 473-*bis.22* c.p.c., provvisoriamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:

- AUTORIZZA il sig. [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED] a vivere separati;

- DISPONE l'affidamento ai Servizi Sociali territorialmente competenti della minore [REDACTED], incaricandoli di monitorare il benessere psico-fisico e le condizioni emotive e psicologiche della minore, fornendo il necessario supporto sul piano educativo, scolastico e formativo, attuare tutti gli interventi ritenuti necessari e opportuni sul piano sanitario, sociale, educativo e psicologico nell'interesse della minore, con facoltà di proseguire gli interventi domiciliari, valutare l'adeguatezza del contesto abitativo in cui la minore è collocata, verificare le capacità genitoriali delle parti e la loro idoneità e adeguatezza ad accudire ed educare la figlia minore, supportare entrambi i genitori nello svolgimento dei loro compiti genitoriali, suggerendo percorsi di sostegno alla genitorialità volti all'acquisizione di una maggiore consapevolezza in tale ruolo ed ad incrementare le capacità genitoriali, e prescrivere ad entrambi i genitori di sottoporsi a valutazione e percorsi del centro di salute mentale e del Sert;

- DISPONE che, all'esito dell'attività di monitoraggio e degli interventi e compiti sopra demandati, i Servizi Sociali depositino apposita relazione di aggiornamento entro il 30.06.2024;

- DISPONE il collocamento della minore presso la madre, con regolamentazione dell'esercizio del diritto-dovere di visita paterno a cura dei Servizi Sociali secondo le indicazioni fornite in parte motiva;

- DISPONE che il sig. [REDACTED] contribuisca al mantenimento della sig.ra [REDACTED] mediante il versamento a suo favore di una somma mensile pari ad euro 80,00, annualmente rivalutabile in base agli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese;

- DISPONE che il sig. [REDACTED] contribuisca al mantenimento della figlia minore mediante la corresponsione a favore della madre di una somma complessiva pari ad euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50 % delle spese straordinarie come individuate nel Protocollo del Tribunale di Ravenna in materia familiare del 16.07.2015;

- DISPONE che l'assegno unico e universale per la minore venga percepito integralmente dalla sig.ra [REDACTED];
- NOMINA come curatrice speciale della minore l'avv. [REDACTED] del foro di Ravenna, conferendole l'incarico di rappresentare la medesima nel presente procedimento;
- ASSEGNA alla curatrice speciale termine per la costituzione in giudizio sino a 10 giorni prima dell'udienza sotto indicata, con facoltà di sentire la minore, le parti e i Servizi Sociali affidatari;
- RINVIA il procedimento all'udienza del 10.07.2024, h. 11:00, per l'assunzione delle prove testimoniali come ammesse in parte motiva e per l'esame della relazione dei Servizi Sociali.

Si comunichi alle parti, ai servizi sociali territorialmente competenti, alla curatrice speciale nominata e all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Cervia per l'annotazione relativa allo scioglimento della comunione tra i coniugi ai sensi dell'art. 191, secondo comma, c.c..

Ravenna, 6 maggio 2024

Il Giudice delegato
dott. Elena Orlandi